



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
LINA RUBINO	Consigliere
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Ud.25/03/2024 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 12947/2020 R.G. proposto da:

-ricorrente-

contro

ANTONIO, domiciliato ex lege in



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI n.  
588/2019 depositata il 13/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024  
dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

### **Ritenuto**

1.-Antonio era dipendente di e durante  
il suo rapporto con tale società ha subito un demansionamento  
lavorativo, conseguenza di condotte tenute dall'amministratore  
Emilio e dai dirigenti Luigi e Angelo  
Costoro sono stati condannati dal giudice penale per il reato di  
tentata violenza ed, a seguito di tale condanna, il  
ha agito nei confronti della sola ossia la società di  
cui i soggetti qui convenuti sono amministratori o dipendenti,  
allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni: con sentenza  
4130 del 2010, passata in giudicato, egli ha ottenuto dal  
Tribunale civile di la somma di 56134,00 euro a titolo  
di risarcimento del danno biologico e morale.

Ottenuta questa condanna a carico della società, ha  
iniziato altra causa, sempre il risarcimento del medesimo  
danno, nei confronti di Fabio Arturo nel frattempo  
subentrato ad Emilio Luigi e Angelo  
che erano i debitori solidali di

2.- Sempre dal Tribunale di egli ha ottenuto la  
condanna di questi ultimi, per le medesime causali, al  
risarcimento di 91.924,30 euro, con sentenza confermata dalla  
Corte di Appello di Lecce, che viene qui impugnata dai  
convenuti con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Il  
chiede il rigetto del ricorso.



## Considerato

### 3.- *La ratio della decisione impugnata*

I giudici di appello ritengono che tra società datrice di lavoro, e i ricorrenti, che per quella società lavoravano, vi sia una solidarietà passiva: entrambi sono responsabili in solido del danno causato al dal demansionamento.

Ritengono tuttavia che, a cagione della diversità di soggetti, ossia delle parti del precedente giudizio rispetto a quelle di questo (in quello precedente era convenuta e qui i suoi amministratori e dipendenti), il primo giudizio non possa costituire giudicato rispetto al secondo, e che, semmai, le somme già riconosciute nel primo a carico del debitore in solido, vadano decurtate da quelle riconosciute nel secondo, a carico dei dipendenti.

Questa ratio è contestata con tre motivi.

### 4.- *I motivi di ricorso.*

5.- A dire il vero, il **terzo motivo** pone una questione a parte, ed ha priorità logica. Con esso, infatti, si prospetta violazione dell'articolo 158 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per essere stata redatta da un giudice onorario, in violazione dei principi di composizione del giudice e di eccezionale partecipazione dei componenti onorari ai collegi giudicanti.

Il motivo è infondato.

Lo è alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 43661 del 2021 secondo la quale i giudici onorari possono far



parte dei collegi, anche quali estensori del provvedimento, fino al riordino della materia.

6.- Il **primo motivo** prospetta invece violazione dell'articolo 1306, secondo comma c.c., oltre che dell'art. 2909 c.c.

La tesi è la seguente.

Con esplicito motivo di appello, i ricorrenti avevano posto la questione della efficacia nei loro confronti del giudicato precedente: come si è visto, Antonio aveva già ottenuto il risarcimento del danno nei confronti ossia della società obbligata in solido con i ricorrenti, e poi ha agito nuovamente nei confronti di questi ultimi per ottenere una ulteriore somma.

Costoro hanno eccepito che, in ragione dell'articolo 1306, secondo comma c.c. essi possono opporre al creditore il giudicato formatosi nel giudizio precedente: argomento cui il giudice di appello ha replicato rilevando la diversità soggettiva delle due cause, e dunque l'inefficacia di giudicato della prima nella seconda.

Inoltre, i ricorrenti eccepiscono un abusivo frazionamento del credito nel fatto di avere, dapprima richiesto il pagamento di una sua parte ad uno dei debitori in solido, e, successivamente ,la rimanente, ma con distinta causa, agli altri debitori solidali.

7.- Con il **secondo motivo** si prospetta violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c.

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero alla fine deciso sulla questione da loro posta circa l'opponibilità della sentenza precedente ai sensi dell'articolo 1306 c.c.

Si sarebbero limitati a dire che la prima decisione, resa tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non costituisce giudicato in questo procedimento dove sono convenuti gli altri debitori in solido, e dunque dove le parti sono diverse.



Ma alcunché è detto circa la possibilità dei debitori in solido convenuti nel secondo giudizio di opporre al creditore la sentenza resa nel primo.

I motivi pongono una questione comune e sono fondati. Vero è infatti che il primo comma dell'articolo 1306 c.c. esclude che la sentenza resa tra creditore ed uno dei debitori in solido possa fare stato nel giudizio in cui sono convenuti gli altri debitori, ma al secondo comma precisa che gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra costui ed uno dei debitori in solido, e questa eccezione impedisce di riconoscere una somma maggiore nel secondo giudizio, rispetto a quella già ottenuta nel primo: "L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore dell'importo riconosciuto" (Cass. 21567 / 2017).

In altri termini, fermo restando che la sentenza resa tra il creditore ed uno dei debitori non può fare stato nella causa promossa dal creditore verso gli altri debitori, questi ultimi tuttavia possono opporla per evitare una condanna ulteriore rispetto a quella già decisa con giudicato verso il loro co-obbligato.

Ciò rende assorbita la censura circa l'eventuale frazionamento del credito, posto che la seconda causa è resa inutile da questa previsione.

Il ricorso va dunque accolto, senza bisogno di rinvio, non essendovi questioni di fatto da affrontare. Le spese possono compensarsi .

**P.Q.M.**



La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e,  
decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa le spese.

Roma 25.3.2024

L'estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 25/03/2024.

L'estensore

Giuseppe Cricenti

Il Presidente

GIACOMO TRAVAGLINO

